

## **Deliberazione 11 giugno 2010 – ARG/elt 87/10**

### **Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 giugno 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: delibera 5/04);
- la delibera dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, ed in particolare l'Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la delibera dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: delibera ARG/elt 188/08);
- la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: delibera ARG/elt 203/09);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la convenzione approvata con il decreto 20 aprile 2005 (di seguito anche richiamata come: Convenzione)

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 79/99, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale;
- il DPCM 11 maggio 2004 ha disposto l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione in capo a Terna S.p.A.;
- con decreto 20 aprile 2005 è stata rilasciata e disciplinata la concessione di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- la Convenzione approvata con il richiamato decreto 20 aprile 2005 ha come finalità la garanzia sia della funzione pubblicistica sia della neutralità del servizio al fine di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità, in condizioni di economicità e redditività;
- la medesima Convenzione prevede, all'articolo 9, la predisposizione da parte della Concessionaria, entro il 31 dicembre di ciascun anno, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero, di un Piano di sviluppo, contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- il comma 2 del medesimo articolo 9 della Convenzione, dispone tra l'altro che il Piano di sviluppo contenga:
  - a) un'analisi costi benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari;
  - b) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento;
- il Piano di sviluppo è soggetto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico;
- lo sviluppo delle infrastrutture di rete e, in primo luogo, di quelle di trasmissione dell'energia elettrica, è essenziale per eliminare i vincoli fisici che gravano sul sistema elettrico nazionale e ostacolano la piena concorrenza tra produttori di energia elettrica;
- l'articolo 19, comma 19.3, del TIT prevede che agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed incentivati ai sensi della delibera n. 5/04, sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione pari al 2%, fino al 31 dicembre 2019;
- l'articolo 19, comma 19.6 del TIT prevede che ai nuovi investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, differenziato in valore e durata del riconoscimento in funzione delle tipologie di investimenti, e che l'attribuzione a tali tipologie di investimenti avvenga su proposta dell'impresa concessionaria del servizio e mediante approvazione preventiva da parte dell'Autorità;
- in particolare, l'articolo 19, comma 19.6 del TIT prevede che agli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto volti a ridurre le congestioni tra zone di mercato, le congestioni intrazonali e gli investimenti volti ad incrementare la Net Transfer

Capacity (NTC) sulle frontiere elettriche, sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 3% per 12 anni;

- l'articolo 6, comma 6.1, della delibera dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, ha avviato un procedimento per l'individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e in materia di monitoraggio del livello di indebitamento;
- l'articolo 3 della delibera ARG/elt 188/08 prevede l'introduzione di un meccanismo, a carattere facoltativo da attuarsi secondo modalità da definire con separato provvedimento dell'Autorità, per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, prevedendo il riconoscimento, a partire dall'1 gennaio 2010, della maggior remunerazione anche sul capitale investito relativo alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008;
- l'articolo 3, comma 3.3, della delibera ARG/elt 188/08 prevede che l'impresa concessionaria del servizio di trasmissione predispona e sottopone all'Autorità una proposta contenente gli interventi ricompresi nel meccanismo di cui al precedente alinea e che l'Autorità valuti l'ammissibilità di tale proposta, fissando con proprio provvedimento il termine di entrata in esercizio dell'intervento, gli obiettivi intermedi e le modalità di accertamento del rispetto del medesimo;
- il decreto 20 aprile 2005 prevede che il Piano di Sviluppo dell'impresa concessionaria del servizio di trasmissione sia corredato, tra l'altro, da una analisi costi-benefici degli interventi e dall'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni;
- in vista dell'emanazione della disciplina per l'incentivazione all'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 188/08, con deliberazione ARG/elt 203/09 l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che, per il primo anno di applicazione di detto meccanismo, i relativi oneri/proventi, vengano coperti tramite il Conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
- l'impresa concessionaria del servizio di trasmissione è esposta a rischi di ritardo nel processo autorizzativo e realizzativo connessi a cause di forza maggiore, non completamente controllabili e/o prevenibili.

#### **Ritenuto opportuno:**

- rafforzare i meccanismi di incentivo all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasmissione strategiche per lo sviluppo della concorrenza, essendo tali infrastrutture quelle rientranti nella categoria I=3 di cui al comma 19.6 del TIT;
- garantire la coerenza dei meccanismi di incentivazione con il vigente quadro normativo in materia di pianificazione e indirizzo dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale, secondo quanto disposto in primo luogo dal decreto legislativo n. 79/99 e dalla decreto 20 aprile 2005;
- prevedere, a tal fine, l'attivazione di un meccanismo incentivante ad accesso facoltativo in base al quale offrire all'impresa concessionaria del servizio di trasmissione la possibilità di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative agli interventi riconducibili

alla categoria I=3 di cui al comma 19.6 del TIT, a fronte del raggiungimento di una quota predefinita di obiettivi intermedi definiti dall'Autorità a partire da una proposta formulata da Terna;

- fare riferimento, al fine di individuare gli interventi di sviluppo in relazione ai quali attivare i meccanismi di incentivazione, al Piano di sviluppo predisposto ai sensi della Convenzione di cui al decreto 20 aprile 2005 e, in particolare, a quelli prioritari ovvero a quelli inseriti nel piano minimo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) della medesima Convenzione;
- valutare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali degli interventi, di norma, sulla base del valore economico di detti obiettivi e del valore assunto dall'indice IE del medesimo intervento;
- attribuire, con criterio parametrico, funzionale al meccanismo di incentivazione, un valore economico figurativo anche ad obiettivi relativi al completamento di fasi significative del processo autorizzativo degli interventi;
- prevedere inoltre un meccanismo premi-penalità mirante ad ottenere il rispetto della data di entrata in esercizio dei singoli interventi ricompresi nel meccanismo di cui al precedente alinea, in base al quale l'impresa concessionaria del servizio di trasmissione possa conseguire un premio nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'intervento sia conseguita con anticipo ovvero debba sostenere una penalizzazione nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'intervento sia conseguita con ritardo;
- prevedere che il meccanismo premi-penalità sia caratterizzato da gradualità di intervento, così da contemperare l'obiettivo di incentivare la tempestiva entrata in servizio degli interventi di sviluppo della RTN con l'effettivo grado di controllo che l'impresa ha sulle diverse fasi dell'iter autorizzativo e realizzativo delle medesime opere;
- che il meccanismo di incentivazione, di norma, preveda che il riconoscimento della maggiorazione sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno  $n-2$  sia riconosciuta sulla base degli obiettivi raggiunti nell'anno  $n-1$  a valere sulla remunerazione riconosciuta per il servizio di trasmissione nell'anno  $n$ ;
- prevedere che, straordinariamente, in sede di prima applicazione, il conseguimento delle milestone che verranno stabilite per l'anno 2010, consenta il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione con riferimento sia alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008 a valere sulla remunerazione per l'anno 2010, sia al 31 dicembre 2009, a valere sulla remunerazione per l'anno 2011.

## DELIBERA

### Articolo 1 *Definizioni*

- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **data obiettivo dell'intervento** è la data (mese e anno) fissata dall'Autorità, tenuto conto della proposta dell'impresa concessionaria del servizio di trasmissione, per

l'entrata in esercizio di un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), completo in tutte le sue parti e dotato di tutte le relative funzionalità;

- **data di entrata in esercizio dell'intervento** è la data (mese e anno) in corrispondenza della quale l'intervento di sviluppo, completato in tutte le sue parti, entra in esercizio con la definitiva funzionalità necessaria al raggiungimento dei benefici ad esso associati;
- **milestone** sono le date (anno) di un obiettivo intermedio di un intervento di sviluppo, fissate dall'Autorità e rappresentative del raggiungimento e/o entrata in esercizio di elementi significativi o rilevanti dell'intervento medesimo e le milestone autorizzative;
- **milestone autorizzative:** sono le date (anno), fissate dall'Autorità, rappresentative del conseguimento di obiettivi intermedi afferenti l'iter autorizzativo per la realizzazione di un intervento di sviluppo della RTN; tali obiettivi intermedi identificano esclusivamente:
  - l'avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento;
  - l'ottenimento del decreto VIA relativo all'intervento;
  - la pubblicazione del decreto autorizzativo alla realizzazione dell'intervento;
- **indice di efficacia dell'investimento (IE):** è definito, in esito alla conclusione del procedimento avviato con l'articolo 6 della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, come misura del rapporto tra il valore atteso dei benefici apportati complessivamente al sistema elettrico dall'intervento di sviluppo nel suo complesso e gli investimenti necessari alla realizzazione dell'opera;
- **immobilizzazioni in corso** sono tutte le immobilizzazioni in corso direttamente riconducibili alla categoria I=3 di cui al comma 19.6 del TIT presenti nei bilanci dell'impresa concessionaria del servizio di trasmissione alla data del 31 dicembre;
- **impresa** è l'impresa concessionaria del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- **incentivazione all'accelerazione** è la sovra remunerazione di cui al comma 19.6 lettera c) del TIT riconosciuta alle immobilizzazioni in corso direttamente riconducibili alla categoria I=3 di cui al medesimo comma 19.6;
- **intervento** è la singola attività in cui è articolato il piano di sviluppo;
- **intervento prioritario** è l'intervento individuato come tale nel Piano di sviluppo di cui all'articolo 9 del decreto 20 aprile 2005;
- **meccanismo di premi/penalità** è il meccanismo finalizzato al rispetto della data obiettivo dell'intervento;
- **periodo di regolazione** è il periodo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95;
- **piano di sviluppo** (di seguito: PdS) è il Piano di sviluppo della RTN che l'impresa è tenuta a predisporre entro il 31 dicembre di ciascun anno ai sensi dell'art. 9 del decreto 20 aprile 2005;
- **piano minimo** è il piano minimo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della Convenzione approvata con decreto 20 aprile 2005;
- **proposta** è il sottoinsieme degli interventi del PdS, riconducibili alla tipologia I=3, indicati dall'impresa concessionaria del servizio di trasmissione dell'energia

elettrica come rilevanti ai fini del riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione e del meccanismo di premi/penalità;

- **valore convenzionale dell'intervento** è il prodotto tra la somma del valore economico di tutte le milestone afferenti l'intervento, ad esclusione delle milestone autorizzative, ed il valore assunto dall'indice IE dell'intervento in oggetto.

## **Articolo 2**

### *Incentivazione all'accelerazione degli investimenti e meccanismo premi/penalità*

- 2.1 Al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in esercizio degli investimenti di sviluppo della RTN, sono istituiti l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e il meccanismo premi/penalità per il rispetto della data obiettivo dell'intervento.
- 2.2 L'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e il meccanismo premi/penalità sono facoltativi e non possono essere applicati disgiuntamente.
- 2.3 L'opzione di cui al comma precedente, se esercitata, resta obbligatoriamente in vigore per tutto il periodo di regolazione rilevante, ivi compresi gli eventuali effetti sui periodi di regolazione successivi.

## **Articolo 3**

### *Proposta di interventi di sviluppo della RTN da parte dell'impresa*

- 3.1 Entro il 31 gennaio del primo anno di ogni periodo di regolazione, l'impresa può sottoporre all'Autorità la proposta con riferimento al periodo di regolazione corrente.
- 3.2 La proposta è definita in coerenza con il PdS e con riferimento prevalente agli interventi prioritari e al piano minimo relativo al primo anno di ogni periodo di regolazione e può ricomprendere anche interventi le cui date obiettivo siano successive rispetto al termine del medesimo periodo di regolazione.
- 3.3 Per ciascuno degli interventi ricompresi nella proposta, sono indicati:
  - a) la data obiettivo dell'intervento, le milestone previste, il costo complessivo dell'intervento e quello associato a ciascuna milestone, con l'esclusione delle milestone autorizzative;
  - b) il valore convenzionale di ciascuna milestone, così come definito al successivo comma 4.2, lettera c); per le eventuali milestone autorizzative sono assunti valori convenzionali pari al 2%, 3%, 5% del valore convenzionale dell'intervento rispettivamente per l'avvio del procedimento di autorizzazione, l'ottenimento del decreto VIA, la pubblicazione del decreto autorizzativo alla realizzazione dell'intervento;
  - c) la descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle finalità e della localizzazione delle milestone;
  - d) lo stato del processo autorizzativo di ciascun intervento, indicando le autorizzazioni ancora necessarie all'entrata in esercizio dell'intervento e al raggiungimento delle relative milestone e fornendo evidenza delle eventuali criticità autorizzative;

- e) i principali elementi che determinano le tempistiche proposte e gli eventuali elementi di criticità ai fini del rispetto di dette tempistiche;
  - f) l'indicazione degli elementi documentali sulla base dei quali l'impresa intende attestare l'entrata in esercizio dell'intervento e/o il conseguimento delle milestone;
  - g) gli elementi tecnico economici in base ai quali l'impresa sviluppa l'analisi costi-benefici derivanti dalla messa in esercizio dell'intervento e ai parametri utilizzati per il calcolo dell'indice IE, nonché il valore assunto da detto indice per ognuno degli interventi ricompresi.
- 3.4 La proposta è predisposta secondo i seguenti criteri:
- a) gli interventi oggetto della proposta devono costituire nel loro complesso un insieme significativo rispetto ai programmi di sviluppo dell'impresa e rispetto ai benefici attesi apportati complessivamente al sistema elettrico nazionale;
  - b) ogni intervento può ammettere non più di una milestone in ogni anno;
  - c) con riferimento al peso economico, le milestone, diverse da quelle autorizzative, devono essere ripartite in modo equilibrato nell'orizzonte temporale in cui è articolata la proposta;
  - d) le milestone, diverse da quelle autorizzative, devono essere individuate in modo tale da rappresentare obiettivi che configurino una realizzazione impiantistica facilmente riscontrabile.
- 3.5 Nel caso in cui la proposta preveda interventi caratterizzati da milestone collocate in anni successivi al periodo di regolazione di riferimento, l'eventuale proposta relativa ai periodi di regolazione successivi dovrà includere le relative milestone.

#### **Articolo 4**

##### *Approvazione della proposta di interventi di sviluppo della RTN*

- 4.1 Entro il 31 marzo del primo anno di ogni periodo di regolazione, sulla base della proposta, della rilevanza strategica degli interventi, della completezza e adeguatezza delle informazioni fornite e della ragionevolezza delle tempistiche di entrata in servizio previste, l'Autorità valuta l'ammissibilità degli interventi proposti e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il risultato di tali valutazioni.
- 4.2 Entro il 15 maggio del primo anno di ogni periodo di regolazione, tenuto conto di eventuali osservazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità definisce, con specifico provvedimento, per ciascuno degli interventi che costituiscono la proposta:
- a) la data obiettivo e le modalità di accertamento del suo conseguimento;
  - b) le milestone e le relative modalità di accertamento;
  - c) il valore convenzionale di ogni milestone, sulla base del prodotto del valore economico della milestone stessa e del valore assunto dall'indice IE del relativo intervento.

## **Articolo 5**

### *Adesione definitiva dell'impresa all'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e al meccanismo premi/penalità*

- 5.1 L'adesione, definitiva e vincolante per l'intero periodo di regolazione, al meccanismo di cui al presente provvedimento è comunicata dall'impresa all'Autorità entro i 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4.2.
- 5.2 La mancata comunicazione entro il termine di cui al comma precedente comporta la rinuncia al meccanismo volontario per il periodo di regolazione di riferimento.

## **Articolo 6**

### *Criteria e modalità di aggiornamento della proposta*

- 6.1 L'impresa può proporre annualmente all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli eventuali aggiornamenti della proposta così come approvata ai sensi del comma 4.2. Tali aggiornamenti potranno fare riferimento all'anno in corso e agli anni successivi rispetto a quello in corso e dovranno rispettare i seguenti criteri:
  - a) è consentito l'inserimento di nuovi interventi se non inclusi nel PdS di cui al comma 3.2;
  - b) l'esclusione, motivata ed eccezionale, dalla proposta di uno o più interventi deve ricondursi a cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità per l'impresa di dare corso allo sviluppo dell'intervento stesso;
  - c) è consentito il posticipo delle milestone e della data obiettivo di un intervento per gli interventi che comprendono milestone autorizzative ove il ritardo sia conseguente ad un ritardo nell'iter autorizzativo o a prescrizioni non prevedibili da esso derivanti e ove venga dimostrato che detto ritardo è oggettivamente dovuto a cause che non sono sotto il controllo dell'impresa. E' consentito un solo posticipo per ciascun intervento per un massimo di un anno ;
  - d) è consentita la modifica degli elementi tecnico economici delle milestone ancora da conseguire.
- 6.2 Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, l'impresa comunica all'Autorità l'aggiornamento del valore dell'indice IE, sulla base dei costi consuntivati per il raggiungimento delle milestone, valorizzati a valuta costante.

## **Articolo 7**

### *Approvazione dell'aggiornamento della proposta*

- 7.1 L'Autorità, entro il 28 febbraio di ciascun anno, verificata la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai sensi del comma 6.1, valuta l'ammissibilità delle modifiche proposte e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il risultato di tali valutazioni.
- 7.2 Entro il 15 aprile di ciascun anno, tenuto conto di eventuali osservazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità definisce, con specifico provvedimento:

- a) la data obiettivo e le modalità di accertamento del rispettivo conseguimento per i nuovi interventi;
  - b) le nuove milestone e le relative modalità di accertamento;
  - c) il valore convenzionale di ogni milestone, sulla base del prodotto del valore economico della milestone stessa e del valore assunto dall'indice IE dell'intervento, così come aggiornato ai sensi del comma 6.2.
- 7.3 L'adesione definitiva e vincolante alle modifiche definite al precedente comma 7.2 è comunicata dall'impresa all'Autorità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma.
- 7.4 La mancata adesione ai sensi del precedente comma 7.3, comporta l'invarianza della proposta di cui all'articolo 3, come eventualmente modificata negli anni precedenti.

## **Articolo 8**

### *Applicazione dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti*

- 8.1 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'impresa comunica all'Autorità lo stato di raggiungimento delle milestone e degli interventi e i costi sostenuti con riferimento all'anno precedente, fornendo all'Autorità la documentazione comprovante il conseguimento.
- 8.2 Entro i termini di cui al successivo comma 10.2 l'Autorità accerta, anche mediante verifiche in situ, il raggiungimento della data obiettivo degli interventi e delle milestones intermedie.
- 8.3 L'incentivazione all'accelerazione si applica secondo le disposizioni di seguito descritte:
- a) l'Autorità, per ciascun anno di validità del meccanismo, verifica nell'anno  $n$ , la quota di raggiungimento delle milestone nell'anno  $n-1$ , calcolando tale quota sulla base del valore convenzionale di ciascuna di esse, così come definito al comma 4.2, lettera c), ovvero 7.2, lettera c), rispetto al valore complessivo delle milestone dell'anno così come previsto nella proposta approvata ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente provvedimento e fatte salve le modifiche di cui ai successivi punti b) e c);
  - b) le milestone conseguite in anticipo, rispetto alle scadenze previste, concorrono a determinare il valore delle milestone raggiunte per tutti gli anni fino all'anno di scadenza, originariamente previsto, senza modificare l'importo complessivo previsto per il rispettivo anno;
  - c) qualora la quota di cui alla precedente lettera a) risulti uguale o superiore al 70%, all'impresa è riconosciuta l'incentivazione per l'accelerazione con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno  $n-2$ ;
  - d) qualora la quota di cui alla lettera a) risulti inferiore al 70%, all'impresa non è riconosciuta l'incentivazione per l'accelerazione con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno  $n-2$ .

## **Articolo 9**

### *Applicazione del meccanismo premi/penalità*

- 9.1 Qualora la data di entrata in esercizio dell'intervento risulti antecedente rispetto alla data obiettivo dell'intervento medesimo di almeno 6 mesi, all'impresa è riconosciuto, per il numero di anni e frazioni di anno di anticipo, calcolati su base mensile, un premio di importo pari al prodotto della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui al comma 19.6 lettera c) del TIT per il capitale investito netto afferente l'intervento.
- 9.2 Qualora la data di entrata in esercizio dell'intervento risulti successiva rispetto alla data obiettivo dell'intervento medesimo di oltre 12 mesi, all'impresa è attribuita per il numero di anni e frazioni di anno di ritardo, calcolati su base mensile, una penalità pari al prodotto della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui al comma 19.6 lettera c) del TIT per il capitale investito netto afferente l'intervento.
- 9.3 Nel caso di cui al precedente comma, l'impresa è inoltre tenuta alla restituzione delle maggiorazioni, attualizzate con il deflatore di cui al comma 10.3, lettera a), del TIT, riconosciute alle immobilizzazioni in corso, calcolate annualmente come prodotto tra:
- maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui al comma 19.6 lettera c) del TIT;
  - rapporto tra il valore economico della milestone afferente l'intervento e il valore economico complessivo delle milestone previste per il medesimo anno;
  - valore complessivo delle immobilizzazioni in corso riferite al medesimo anno;
  - un fattore che assume valore 0 (zero) se la quota di raggiungimento delle milestone di cui al comma 8.3, lettera a), ricalcolata in assenza della milestone afferente l'intervento, risulta maggiore o uguale al 70%, valore pari a 1 (uno) in caso contrario.

## **Articolo 10**

### *Riconoscimento delle partite economiche*

- 10.1 Entro il 15 ottobre di ciascun anno  $n$ , Terna comunica all'Autorità la sua miglior stima circa il raggiungimento della soglia di cui al precedente comma 8.3, lettera c), relativamente al medesimo anno  $n$ . L'Autorità tiene conto prudenzialmente di tale informazione al fine dell'aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno  $n+1$ .
- 10.2 Entro il 30 giugno dell'anno  $n+1$ , con riferimento all'anno  $n$ , l'Autorità
- a) accerta il raggiungimento della soglia di cui al precedente comma 8.3, lettera c) e, se necessario, impartisce le opportune disposizioni alla Cassa al fine di procedere alle eventuali operazioni di conguaglio rispetto alle determinazioni adottate in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di trasmissione;
  - b) determina e comunica alla Cassa il valore delle partite economiche relative all'eventuale applicazione del meccanismo premi/penalità;

- c) comunica al Ministero dello Sviluppo Economico gli esiti dell'accertamento del raggiungimento delle date obiettivo degli interventi e delle milestones intermedie di cui al comma 8.2 del presente provvedimento.
- 10.3 Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, la Cassa, a valere sul conto di cui all'articolo 62 del TIT, eroga quanto dovuto all'impresa, ovvero addebita gli oneri corrispondenti al meccanismo premi/penalità, il cui gettito è destinato al medesimo conto.

## **Articolo 11**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 11.1 Il periodo di regolazione di prima applicazione dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e del meccanismo premi/penalità fa riferimento agli anni 2012-2015. Il meccanismo è applicato in via sperimentale al periodo 2008-2011, secondo quanto di seguito precisato.
- 11.2 Entro il 30 giugno 2010, l'impresa presenta una proposta di sole milestone limitatamente agli anni 2010 e 2011, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3. La proposta è approvata dall'Autorità, con procedura accelerata, in coerenza con i principi di cui all'articolo 4.
- 11.3 Con riferimento ai medesimi anni di cui al comma 11.2 non rilevano le previsioni della presente deliberazione inerenti gli interventi cui le milestone competono, né i meccanismi di cui all'articolo 9.
- 11.4 La verifica di conseguimento delle milestone 2010, effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 8, consente il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione con riferimento alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008, a valere sulla remunerazione riconosciuta per l'anno 2010, e alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2009, a valere sulla remunerazione riconosciuta per l'anno 2011.
- 11.5 Nelle more della definizione dell'indice IE, in esito alla conclusione del procedimento avviato con l'articolo 6 della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, ai fini del calcolo del valore convenzionale delle singole milestone di cui al comma 4.2, lettera c), viene utilizzato l'analogo indice reso disponibile dall'impresa concessionaria del servizio di trasmissione nell'ambito dell'analisi costi-benefici allegata al PdS della RTN, secondo quanto previsto dal comma 9.2 del decreto 20 aprile 2005.
- 11.6 Il presente provvedimento è comunicato al Ministero per lo Sviluppo Economico e a Terna S.p.A..
- 11.7 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11.6, ed entra in vigore alla data di pubblicazione.

11 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis